

**Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1653 DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa della senatrice PEZZOPANE**

Modifica al codice dell'ordinamento militare, in materia di conferimento del grado di maggiore

Onorevoli Senatori. -- Con il presente disegno di legge si persegue la finalità di ricondurre nell'alveo della effettiva progressione della carriera militare la figura del primo capitano che, infatti, nell'attuale quadro normativo, corrisponde ad una qualifica professionale e non ad un grado della gerarchia militare. La qualifica di primo capitano, tra l'altro, rappresenta una figura in desuetudine in quanto l'arco temporale per ottenere il relativo conferimento è addirittura più lungo di quello richiesto per la promozione al grado di maggiore che, pertanto, costituisce la naturale progressione di carriera per i capitani con conseguente vanificazione e superamento della ormai solo virtuale qualifica di primo capitano. In questa prospettiva, pertanto, appare necessario ed opportuno superare l'attuale situazione di penalizzazione per i primi capitani collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento ed estendere anche a queste categorie di ufficiali la possibilità di una promozione ad un effettivo grado della carriera militare attraverso il conferimento del grado di maggiore ai primi capitani che abbiano maturato cinque anni nel grado. La presente proposta normativa consente di superare l'attuale sperequazione nei confronti dei primi capitani che attraverso l'introduzione nel codice dell'ordinamento militare del proponendo articolo 1322-bis potranno essere ammessi alla analoghe condizioni richieste agli altri ufficiali per la promozione dal grado di capitano al grado di maggiore.

DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Nel libro quarto, titolo VII, capo XVII, sezione I, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 1322 è inserito il seguente: «Art. 1322-bis. -- (Conferimento del grado di maggiore) -- 1. Ai primi capitani, di qualunque categoria, compresi coloro che provengono dai corsi allievi ufficiali di complemento, collocati in ausiliaria, nella riserva e nella riserva di complemento, che hanno maturato cinque anni di permanenza nella qualifica è conferita la promozione al grado superiore. 2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso ai primi capitani indipendentemente dalla data di collocamento in ausiliaria, nella riserva e nella riserva di complemento».